



COMUNE DI NURALLAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Ordinanza del Sindaco

n. 6 del 04.05.2021

prot. n.

OGGETTO: MISURE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO

- Che sono pervenute a questa Amministrazione reiterate segnalazioni e lamentele di continui comportamenti scorretti di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento e perché i cani spesso non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;
- che la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della strada e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia;

ACCERTATO

- Che il deposito e l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni canine e dei liquidi fisiologici, in particolare sulle aree destinate alla circolazione pedonale, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

CONSIDERATA quindi la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto delle regole di condotta tese a tutelare l'ambiente e la pubblica incolumità;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

RITENUTO necessario:

- disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente garantendo così maggiore sicurezza, decoro e pulizia del centro abitato, che modifichi ed integri le disposizioni vigenti e consenta agli organi di vigilanza l'esercizio di un'efficace azione preventiva e repressiva;

- al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e che i conduttori portino con sé una museruola da applicare in caso di bisogno;

- sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTI artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 18.06.1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" che in attuazione dei principi della Legge 14.08.1991 n. 281, concernente la "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un migliore rapporto con l'uomo e l'ambiente. Per tali finalità la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina e promuove l'educazione al rispetto degli animali.

VISTA la deliberazione G.R. N. 17/39 del 27.04.2010 e la deliberazione G.R. N. 34/9 del 03.07.2018 "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione di animali di affezione";

VISTA la Legge n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO l'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3;

VISTO l'art. 3, comma 6 della legge 15.07.2009 N. 94;

VISTO l'art. 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, così come modificato dall'art.6 della legge 125 del 24.07.2008;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2013,

Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 18 luglio 2019 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020.

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

1. Il proprietario e/o il detentore di cani è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provati dell'animale stesso.
2. Il proprietario e/o il detentore di cani deve custodirli, di norma, all'interno della proprietà privata (salvo i casi consentiti dalla legge) avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano, al fine di evitare pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesione a persone, animali e cose (quindi consentire il costante controllo ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica), il proprietario e/o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - b) Portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani:
 - a) da guardia esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare,
 - b) pastori e da caccia quando vengono utilizzati, rispettivamente, per la guardia di greggi, di mandrie e per l'esercizio venatorio, purchè il proprietario sia in grado di governare l'animale al fine di garantire la sicurezza delle persone che transitino nelle vicinanze;
5. E' fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano:
 - a) di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico.
 - b) Di raccogliere le feci dell'animale;
 - c) Di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo;

SANZIONI

Per l'inosservanza delle disposizioni sopra specificate si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) **Da € 25,00 a € 250,00** per le violazioni delle norme di cui ai punti 2, 3 (lettere b, d, e) punto 5 (lettere c)
- b) **Da € 50,00 a € 500,00** per le violazioni delle norme di cui ai punti 3 (lettere a, c) punto 4 e 5 (lettere a, b).

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

A tutela della presente, nel caso in cui fosse necessario, si chiederà l'intervento del Servizio di cattura istituito tramite l' ATS di Isili- Servizio Veterinario, che si occuperà della cattura e del trasporto dell'animale/i incustodito/i, presso il canile convenzionato con il Comune, le spese saranno a carico del proprietario e/o detentore del cane.

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio comunale.

Gli organi di polizia e le Forze dell'Ordine preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti al controllo e alla verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

RICORDA

E' stata istituita, presso il settore veterinario di ogni Unità Locale Socio Sanitario, l'anagrafe canina. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l'applicazione di un microchip che consentirà l'identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Si richiama in materia, le seguenti disposizione normative:

-art. 659 C.P. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone", il quale dispone:" chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00"

-art.672 C.P. "omessa custodia e malgoverno di animali" il quale dispone: " chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00";

-art. 2052 C.C. "danno cagionato da animali" il quale dispone: "il proprietario di un'animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito di pubblicazione nell'albo pretorio comunale on-line, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza viene trasmessa, per i propri adempimenti:

- Alla Prefettura di Nuoro
- Al Comando stazione Carabinieri di Nurallao
- Al Comando Guardie Forestali di Laconi
- All'ATS Servizio Veterinario Isili

Dalla Residenza Municipale, 04 Maggio 2021

IL SINDACO
Rita Aida Porru